

Indice

Note esplicative concernenti i protocolli d'origine.....	2
Articolo 1 lettera f) - <i>Prezzo franco fabbrica</i>	2
Articolo 10 - <i>Regola d'origine applicabile agli assortimenti</i>	3
Articolo 15 - <i>Restituzione in caso di errore</i>	3
Articolo 16 - <i>Documenti giustificativi per merci usate</i>	3
Articolo 16 (e 24) - <i>Presentazione della prova d'origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione d'importazione</i>	3
Articolo 17 - <i>Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1</i>	4
Articolo 17 - <i>Merchi esportate da uno spedizioniere doganale</i>	4
Articolo 18 - <i>Motivi tecnici</i>	4
Articolo 21 - <i>Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura</i>	5
Articolo 21 - <i>Base di valore relativa alla prestazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura compilate da qualsiasi esportatore</i>	5
Articolo 22 - <i>Esportatore autorizzato</i>	5
Articolo 25 - <i>Importazioni con spedizioni scaglionate</i>	6
Articolo 32 - <i>Rifiuto del regime preferenziale senza verifica</i>	6
Articolo 32 - <i>Termini per l'esecuzione del controllo delle prove dell' origine</i>	7
Articolo 32 - <i>Dubbio ragionevole</i>	7
Allegato I - <i>Nota introduttiva n. 6, 6.1</i>	7
Disposizioni comuni concernenti la separazione contabile dei prodotti di base.....	8
Accettazione di prove dell'origine al posto di certificati d'origine nazionali	8

Note esplicative concernenti i protocolli d'origine

Le note esplicative qui appresso sono state stabilite tra gli Stati della CE, AELS e SECO a livello di periti dell'origine.

Articolo 1 lettera f) - Prezzo franco fabbrica

Il prezzo franco fabbrica di un prodotto deve includere:

- il valore di tutti i materiali forniti utilizzati nella fabbricazione;
- tutti i costi (del materiale ed altri), effettivamente sostenuti dal fabbricante. Ad esempio, il prezzo franco fabbrica di videocassette, dischi, supporti di software informatico ed altri prodotti analoghi, registrati, che comportano un elemento di proprietà intellettuale, deve includere nella misura del possibile tutte le spese sostenute dal fabbricante inerenti ai diritti di proprietà intellettuale utilizzati per garantire la fabbricazione delle merci in questione, a prescindere dal fatto che il detentore di tali diritti abbia o non abbia stabilito la propria sede o la sua residenza nel paese di produzione.

Non si tiene conto degli sconti (ad esempio, sconti per grande quantità o per pagamento anticipato).

Articoli 3 e 4 - Cumulo

Di norma, l'origine di un prodotto finito è determinata dall'ultima lavorazione o trasformazione effettuata, a condizione che questa operazione vada al di là di quelle previste dall'articolo 7.

Se, nel paese di produzione finale, i materiali originari di uno o più paesi non solo sono oggetto di lavorazione o trasformazioni che vanno al di là di un'operazione minima, l'origine attribuita al paese che ha contribuito con il valore più elevato. A tale fine, il valore aggiunto nel paese di produzione finale è messo a confronto con il valore dei materiali originari di ciascuno degli altri paesi.

Se nel paese di esportazione non si procede a lavorazioni o trasformazioni, i materiali o i prodotti conservano la loro origine se sono esportati in uno dei paesi interessati.

Gli esempi che seguono spiegano come determinare l'origine in base ai tre comma degli articoli 3 e 4.

Esempi:

1. *Esempio di attribuzione dell'origine tenendo conto dell'ultima lavorazione o trasformazione effettuata (primo comma).*

Un tessuto (SA 5112; ottenuto a partire da lana di agnello non cardata né pettinata) originario della Comunità importato nella Repubblica ceca. La fodera, di fibra sintetica (SA 5513), è originaria dell'Ungheria.

Completi a giacca (SA 6203) sono confezionati nella Repubblica ceca:

l'ultima lavorazione o trasformazione è effettuata nella Repubblica ceca. Questa operazione (nella fattispecie; la confezione di completi a giacca) va al di là delle operazioni di cui all'articolo 7. I completi a giacca acquisiscono quindi origine ceca.

2. *Esempio di attribuzione dell'origine quando l'ultima lavorazione o trasformazione non va al di là delle operazioni minime; si utilizza il valore più elevato dei materiali utilizzati nella fabbricazione (secondo comma).*

Le varie parti di un completo, originarie di due paesi, sono confezionate in Slovenia. Il valore dei pantaloni e di una gonna, originari della Polonia, è di 180 euro mentre quello della giacca, originaria della Comunità è di 100 euro. L'operazione minima effettuata in Slovenia (imballaggio) costa 2 euro. L'operatore utilizza sacchi di plastica originari dell'Ucraina per un valore di 0,5 euro. Il prezzo franco fabbrica del prodotto finito è di 330 euro.

L'operazione effettuata in Slovenia è un'operazione di poca entità e di conseguenza il valore aggiunto in Slovenia deve essere messo a confronto con i valori in dogana degli altri materiali utilizzati:

il valore aggiunto in Slovenia (di cui 2 euro per l'operazione e 0,5 euro per i sacchi non originari) è uguale a 330 euro (prezzo franco fabbrica) meno 280 EUR (180 + 100) = 50 euro = valore aggiunto sloveno.

Il valore polacco (180) è più elevato del valore aggiunto in Slovenia (50) e dei valori degli altri materiali originari utilizzati (100). Di conseguenza, il prodotto finito va considerato originario della Polonia.

3. *Esempio di prodotti esportati senza formare oggetto di altre lavorazioni o trasformazioni (terzo comma):*

un tappeto, originario della Comunità, è esportato nella Repubblica slovacca ed in seguito importato in Polonia, dopo due anni, senza aver subito altre operazioni. Il tappeto mantiene la sua origine comunitaria al momento dell'importazione in Polonia.

Articolo 10 - Regola d'origine applicabile agli assortimenti

La regola d'origine definita per gli assortimenti si applica esclusivamente agli assortimenti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato.

In conformità di tale regola, ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale di questo assortimento, deve soddisfare i criteri d'origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, qualunque sia la voce nella quale è classificato l'assortimento completo in virtù della suddetta regola generale.

Dette disposizioni si applicano anche qualora sia invocata la tolleranza del 15 % per il prodotto che, conformemente al testo della suddetta regola generale, determina la classificazione dell'assortimento completo.

Articolo 15 - Restituzione in caso di errore

Qualora la prova dell'origine sia stata rilasciata o compilata erroneamente, è concessa una restituzione dei dazi o un'esenzione dai dazi soltanto ove siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

- a) la prova d'origine rilasciata o compilata erroneamente deve essere rinviata alle autorità del paese d'esportazione oppure, in mancanza di detto documento, le autorità del paese d'importazione devono presentare una dichiarazione scritta indicante che non è stata concessa o non sarà concessa la preferenza;
- b) i materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto avrebbero potuto beneficiare di una restituzione o di un'esenzione dai dazi in virtù delle disposizioni in vigore se non fosse stata presentata una prova d'origine per chiedere la preferenza;
- c) non sia superato il termine concesso per il rimborso e siano soddisfatte le condizioni che disciplinano il rimborso, fissate dalla regolamentazione del paese considerato.

Articolo 16 - Documenti giustificativi per merci usate

La prova dell'origine può essere rilasciata anche nel caso di merci usate o di qualsiasi altra merce, qualora, essendo trascorso un lungo periodo tra la data della produzione o dell'importazione, da un lato, e quella dell'esportazione, dall'altro, i documenti giustificativi d'uso non siano più disponibili, sempre che:

- a) la data di produzione e d'importazione delle merci sia anteriore al periodo per il quale gli operatori commerciali sono tenuti in conformità della regolamentazione in vigore nel paese d'esportazione, a conservare i loro documenti contabili;
- b) le merci possano essere considerate originali in virtù di altri elementi probanti, quali dichiarazioni del fabbricante o di un altro operatore commerciale, pareri di esperti, marchi apposti sulle merci, descrizione di queste ultime, ecc.;
- c) nessun elemento induca a credere che le merci non soddisfano i requisiti delle regole in materia d'origine.

Articolo 16 (e 24) - Presentazione della prova d'origine in caso di trasmissione elettronica della dichiarazione d'importazione

Qualora la dichiarazione d'importazione sia trasmessa elettronicamente all'autorità doganale del paese d'importazione, spetta a detta autorità decidere, nel quadro e in virtù delle disposizioni della legislazione doganale applicabile in questo paese, quando e quali documenti che costituiscono la prova dell'origine debbano essere effettivamente presentati.

Articolo 17 - Designazione delle merci nei certificati di circolazione EUR.1*Caso di spedizione di merci originarie di più di un paese o territorio*

Se i prodotti cui si applica il certificato di circolazione sono originari di più di un paese o di un territorio, è necessario indicare:

- cfr. casella 8 nella casella 4 (paesi, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari); e
- nella casella 8 (numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci), il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese ¹ interessato, per ciascun articolo.

Caso di spedizioni importanti

Qualora lo spazio corrispondente alla rubrica prevista nel certificato di circolazione per l'indicazione o la designazione delle merci non possa contenere tutte le precisazioni utili per consentirne l'identificazione, segnatamente nel caso di spedizioni importanti, l'esportatore può specificare le merci alle quali si riferisce il certificato sulle fatture allegate relative a dette merci e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, sempre che:

- a) indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione EUR.1;
- b) le fatture e, se necessario, qualsiasi altro documento commerciale possano essere allegate al certificato anteriormente alla sua presentazione alla dogana; e
- c) l'autorità doganale abbia apposto sulle fatture e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, un timbro che le collega al certificato.

Se necessario, il nome o le abbreviazioni ufficiali dei paesi di origine (cfr. nota precedente per la casella 8) vanno indicati sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale.

Articolo 17 - Merci esportate da uno spedizioniere doganale

Uno spedizioniere doganale può esercitare le funzioni di rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese d'esportazione, purché lo spedizioniere sia in grado di provare lo statuto originario delle merci.

Articolo 18 - Motivi tecnici

Un certificato di circolazione EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per "motivi tecnici". In questi casi può essere presentato in un secondo tempo un certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

- il certificato di circolazione EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato, molto diverso di dimensioni e di colore dal modello regolamentare, privo di numero di serie, stampato in una lingua non autorizzata);
- una casella del certificato di circolazione EUR.1 la cui compilazione è obbligatoria sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1);

¹ I codici ISO Alpha 2 e 3 per ciascun paese sono i seguenti:

- Andorra	AD	AND
- Bulgaria	BG	BGR
- Islanda	IS	ISL
- Giordania	JO	JOR
- Croazia	HR	HRV
- Macedonia	MK	MKD
- Messico	MX	MEX
- Norvegia	NO	NOR
- Romania	RO	ROM
- San Marino	SM	SMR
- Svizzera	CH	CHE
- Turchia	TR	TUR

Non esiste un codice ISO Alpha per la Comunità; sono accettate le sigle EEC, EC, CEE o CE.

- manchino timbro e firma (casella 11 EUR.1);
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato da un'autorità non abilitata;
- il certificato di circolazione EUR.1 sia vistato con un nuovo timbro non ancora comunicato;
- sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell'originale;
- la menzione nelle caselle 2 o 5 riguardi un paese non aderente all'accordo (p. es. Cuba).

Comportamento da tenere

Dopo aver apposto la menzione "DOCUMENTO RESPINTO" indicandone il o i motivi, il certificato è restituito all'importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.

L'amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

Articolo 21 - Applicazione pratica delle disposizioni relative alle dichiarazioni su fattura

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) La formulazione della dichiarazione su la fattura deve essere conforme a quella che figura nell'allegato IV del protocollo. Ad esempio, se i prodotti cui si applica la dichiarazione su fattura sono originari di più di un paese o territorio, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese interessato 1 dev'essere indicato/a nel testo della dichiarazione su fattura o citato/a in una colonna specifica della fattura.
- b) Nella fattura o nel documento equivalente, il nome o l'abbreviazione ufficiale di ciascun paese deve essere indicato/a per ciascun articolo.
- c) L'indicazione dei prodotti non originari, e quindi non coperti dalla dichiarazione su fattura, non deve essere effettuata nelle dichiarazioni stesse. Tuttavia, questa indicazione deve essere presente sulla fattura in maniera chiara, per evitare qualsiasi malinteso.
- d) È possibile presentare dichiarazioni eseguite su fotocopie di fatture solo se le dichiarazioni sono firmate come l'originale. Nel caso di esportatori autorizzati, che sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura, questi sono dispensati dal firmare le dichiarazioni su fattura eseguite su fotocopie di fatture.
- e) La dichiarazione su fattura presentata sul retro di quest'ultima è ammissibile.
- f) La dichiarazione su fattura pu essere presentata su un foglio separato da detta fattura, a condizione che tale foglio faccia chiaramente parte della fattura. Non è autorizzato un formulario complementare.
- g) Una dichiarazione su un'etichetta incollata in un secondo tempo sulla fattura può essere accettata esclusivamente qualora sia certo che detta etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ne consegue, ad esempio, che la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura.

Articolo 21 - Base di valore relativa alla prestazione e all'accettazione di dichiarazioni su fattura compilate da qualsiasi esportatore

Il prezzo franco fabbrica può servire da base di valore per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione EUR.1 tenuto conto del limite di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b). Qualora si consideri base di valore il prezzo franco fabbrica, il paese d'importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera base per la determinazione del limite di valore il valore in dogana stabilito dalle autorità del paese d'importazione.

Articolo 22 - Esportatore autorizzato

Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal presente protocollo. Uno spedizioniere doganale non può ricevere lo status di esportatore autorizzato ai sensi del presente protocollo.

¹ veggasi la nota in calce¹⁾ alla pagina 3.

Il conferimento dello status di esportatore autorizzato subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell'esportatore. Nell'esaminare la domanda, le autorità doganali devono tener conto segnatamente del fatto che:

- l'esportatore effettua regolarmente esportazioni. Le autorità doganali devono tener conto della frequenza delle esportazioni piuttosto che del loro numero o di un importo determinato;
- l'esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L'esame deve accertare che l'esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia possesso di tutti i documenti che attestino l'origine. Nel caso di produttori, sarà necessario appurare che la contabilità di magazzino dell'impresa permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione. Nel caso di semplici dettaglianti, sarà necessario verificare in maniera più approfondita i flussi commerciali abituali dell'operatore;
- l'esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano.

Al momento del rilascio di un'autorizzazioni gli esportatori debbono:

- impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;
- assumere la completa responsabilità dell'utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erraneo di detta autorizzazione;
- accertare che la persona incaricata all'interno dell'impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;
- impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui stata è effettuata la dichiarazione;
- impegnarsi a presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali gli elementi di prova e accettare controlli effettuati da queste stesse autorità.

Le autorità doganali devono controllare in maniera periodica gli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

Le autorità doganali trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il sistema di numerazione nazionale selezionato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione invierà questa informazione alla autorità doganali degli altri paesi.

Articolo 25 - Importazioni con spedizioni scaglionate

L'importatore che vuole beneficiare delle disposizioni del presente articolo deve informare l'esportatore, anteriormente all'invio della prima spedizione, che si richiede un'unica prova dell'origine per il prodotto completo.

È possibile che ciascuna spedizione sia composta unicamente di prodotti originari. Qualora tali spedizioni siano accompagnate da prove d'origine, dette prove separate sono accettate dalle autorità doganali del paese d'importazione per le spedizioni scaglionate in questione, anziché una sola prova d'origine per il prodotto completo.

Articolo 32 - Rifiuto del regime preferenziale senza verifica

Si tratta dei casi in cui la prova dell'origine è considerata inapplicabile. Questa categoria riguarda le seguenti situazioni:

- i prodotti oggetto del certificato di circolazione EUR.1 non beneficiano del regime preferenziale;
- la casella "designazione delle merci" (casella 8 EUR.1) non è stata compilata o si riferisce a merci diverse da quelle presentate;
- la prova dell'origine è rilasciata da un paese non beneficiario del regime preferenziale anche se tale prova riguarda merci originarie di un paese beneficiario (ad esempio rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 da parte d'Israele per merci originarie della Polonia);

- Il certificato di circolazione EUR.1 presenta tracce di raschiatura o di correzione sovrapposte, non autenticate, in una delle caselle obbligatorie (ad esempio "designazione delle merci", "numero e natura dei colli", "paese di destinazione", "paese d'origine", ecc.);
- il termine di validità del certificato di circolazione EUR.1 è superato per motivi non previsti dalla regolamentazione (ad esempio circostanze eccezionali); fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine;
- è presentata a posteriori la prova dell'origine relativa a merci inizialmente importate in modo fraudolento;
- la casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 indica un paese non aderente all'accordo in conformità del quale si chiede il regime preferenziale.

Comportamenti da tenere

La prova dell'origine con la menzione "INAPPLICABILE" deve essere conservata dall'amministrazione doganale alla quale è stata presentata per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione.

Se del caso, le autorità doganali del paese d'importazione informano senza indugio le autorità doganali del paese d'importazione del rifiuto.

Articolo 32 - Termini per l'esecuzione del controllo delle prove dell' origine

Nessun paese è tenuto a soddisfare una domanda di controllo a posteriori, formulata ai sensi dell'articolo 32, pervenuta ad oltre tre anni dalla data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura.

Articolo 32 - Dubbio ragionevole

Questa situazione riguarda, ad esempio, i casi in cui:

- manchi la firma dell'esportatore (ad eccezione delle dichiarazioni su fattura o documenti commerciali compilati da esportatori autorizzati quando i testi ne prevedono la possibilità);
- manchi la firma dell'autorità che ha rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o la data;
- le merci, gli imballaggi o gli altri documenti d'accompagnamento siano corredati da marchi relativi ad un'origine diversa da quella figurante nel certificato di circolazione EUR.1;
- le diciture che figurano nei certificati di circolazione EUR.1 inducono a ritenere che le condizioni di lavorazione sono insufficienti per conferire il carattere originario;
- il timbro utilizzato per il visto del documento è diverso da quello che è stato comunicato.

Comportamento da tenere

Il documento viene inviato per controllo a posteriori alle autorità del paese d'esportazione con l'indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo. In attesa dei risultati, le autorità doganali adottano le misure conservative del caso, per garantire il pagamento dei dazi applicabili.

Gli accordi seguenti sono stati conclusi a posteriori tra la Svizzera e gli Stati dello SEE.

Allegato I - Nota introduttiva n. 6, 6.1

La regola specifica concernente le materie tessili non si applica alle fodere e alla tela da sarto. La stoffa utilizzata per le tasche, è un tessuto speciale utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di tasche e non va quindi considerata una fodera o una tela da sarto normale. Di conseguenza la regola si applica alla stoffa da tasca per pantaloni. La regola si applica ai tessuti a pezze, nonché alla tasche finite, originari dei paesi terzi.

I seguenti accordi sono inoltre stati conclusi fra la Svizzera e gli Stati dello SEE.

Disposizioni comuni concernenti la separazione contabile dei prodotti di base

1 Le autorità doganali possono autorizzare i fabbricanti ad effettuare la separazione contabile dei prodotti di base alle seguenti condizioni:

1.1 La separazione contabile è necessaria visto che la separazione fisica comporterebbe dei costi troppo elevati o difficoltà insostenibili.

1.2 Le rispettive materie di base, originarie e non originarie, devono essere identiche e interscambiabili, ossia devono presentare la stessa natura e qualità commerciale, possedere le medesime caratteristiche tecniche e fisiche e, dopo la loro trasformazione in prodotti finiti, non deve più essere possibile distinguere le une dalle altre, per quanto concerne l'origine, mediante l'apposizione dei marchi.

1.3 Secondo il sistema contabile previsto si deve poter garantire che il volume dei prodotti originari della Zona non sia superiore a quello che sarebbe stato ammesso se i prodotti di base fossero stati depositati separatamente. Il sistema contabile deve adempire le seguenti condizioni:

1.3.1 Nelle registrazioni contabili del fabbricante si deve poter distinguere chiaramente tra i prodotti di base originari e i prodotti di base non originari della Zona acquistati e/o depositati nonché garantire l'adempimento delle condizioni menzionate nel capoverso 1.2 che precede.

1.3.2 Tali registrazioni contabili del fabbricante si riferiscono ad un periodo di tempo che non deve oltrepassare 24 mesi; per i prodotti di base dei capitoli da 50 a 63 del SA, tale periodo non può superare 12 mesi. Le autorità doganali possono tuttavia autorizzare dei periodi più lunghi se prima del loro impiego i prodotti di base devono essere immagazzinati più a lungo. Per i prodotti di base dei capitoli da 50 a 63 il periodo massima è di 24 mesi, sempre che venga presentata una domanda motivata e l'inventario dei prodotti di base depositati sia stato controllato.

Determinante per la fine del periodo è

- Sia la data del rilascio di un CCM EUR.1, di un certificato LT o della stesura di una dichiarazione d'origine su fattura,
- Sia la data di produzione della merce.

2 Le autorità doganali si rifiutano di autorizzare la separazione contabile agli esportatori che non offrono le garanzie necessarie.

3 Le autorità doganali sono abilitate a revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione. Esse ne sono obbligate se un fabbricante non adempie più le condizioni o non offre più le garanzie necessarie.

4 Le disposizioni di tali direttive non pregiudicano affatto l'applicazione di prescrizioni nazionali concernenti le formalità doganali e l'impiego di documenti doganali.

Accettazione di prove dell'origine al posto di certificati d'origine nazionali

Delle prove d'origine stese nell'ambito degli accordi di libero scambio possono essere accettate al posto di certificati d'origine nazionali eventualmente richiesti per determinati prodotti ai fini della sorveglianza. Tali prove dell'origine saranno in tali casi parificate ai certificati d'origine nazionali.